

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 23/02/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 27.04.2012 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento (in atti) da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio; in data 1.09.2016 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 50 rate su 120 (come da liberatoria in atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 70 rate residue; in data 26.08.2020 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell'intermediario.

Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, e precisamente di un agente in attività finanziaria; l'intermediario ha versato in atti la fattura emessa da quest'ultimo.

La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 1.453,11, di cui Euro 291,67 a titolo di commissioni di attivazione non maturate ed Euro 1.161,44 a titolo di commissioni di intermediazione non maturate; nonché il rimborso della commissione di estinzione anticipata, pari ad Euro 156,01; il tutto oltre agli interessi legali sulle somme ripetute dalla data del reclamo e alla rifusione delle spese di assistenza legale.

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha anzitutto svolto considerazioni in ordine alla non applicabilità al caso di specie della Direttiva 2008/48/CE così come



interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza c.d. *Lexitor*; ha affermato che tale Direttiva è stata emessa in un contesto radicalmente diverso da quello italiano, in cui il quadro normativo di riferimento assicura già un livello di adeguata tutela del cliente per l'ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori e per il relativo diritto di riduzione del costo totale del credito; ha precisato di aver compiutamente rappresentato e descritto, in sede contrattuale, le condizioni economiche e i costi applicati al finanziamento, conosciuti *ex ante* dal ricorrente; ha rilevato di aver esaustivamente esplicitato, in sede contrattuale, le ragioni della natura *up-front* dei costi oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente e dunque della non retrocedibilità dei medesimi in caso di anticipata estinzione; ha chiarito di non essere tenuto a retrocedere costi che sono stati percepiti integralmente e *ab origine* da terzi soggetti ai quali parte ricorrente si è deliberatamente rivolta per accedere al credito (vale a dire l'intermediario del credito); ha asserito di poter provare, allegando la relativa fattura, che la commissione per l'intermediario del credito è stata da questi integralmente percepita a titolo di remunerazione di attività svolte nella fase preliminare del contratto; ha sostenuto l'infondatezza della richiesta di ripetizione della commissione di estinzione anticipata, atteso che parte ricorrente avrebbe dovuto almeno argomentare e provare la ricorrenza delle condizioni per cui la penale sarebbe stata illegittimamente o ingiustificatamente applicata. Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Le commissioni e gli oneri di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione, in quanto non maturati a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, sono le "commissioni d'intermediazione" e le "spese di attivazione del finanziamento".

Le prime, per come contrattualmente descritte e tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore, vanno qualificate *up-front*: l'attività retribuita è infatti strumentale alla concessione del finanziamento e con questa è destinata ad esaurirsi, non prevedendo la clausola in questione incumbenti od operazioni ulteriori idonee a protrarsi nel tempo.

Le "spese di attivazione del finanziamento" sono invece ricorrenti, essendo volte a remunerare attività continuative, destinate ad accompagnare l'intero svolgimento del rapporto (come denota, per orientamento ormai consolidato dei Collegi, il riferimento alla "gestione della rete di vendita").

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno



previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Deve quindi concludersi, in piena adesione ai predetti principi, che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,98%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,38%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione				1.991,04	Upfront	37,38%	744,26		744,26
Spese di attivazione finanziamento				500,00	Recurring	58,33%	291,67		291,67
Totale				2.491,04					1.035,93

Campi da valorizzare

Tale importo non coincide con la somma richiesta a tale titolo da parte istante (Euro 1.453,11) giacché quest'ultima, nella quantificazione dei rimborsi pretesi, ha applicato per tutte le voci – reputandole di natura ricorrente – il criterio *pro rata temporis*.

Spettano inoltre gli interessi legali dalla data del reclamo, come domandato e come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. ABF, Coll. coord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13). Sempre per orientamento consolidato (cfr. ancora ABF, Coll. coord. n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale.

Va invece respinta la domanda di restituzione della penale applicata per l'estinzione anticipata del prestito.

Va osservato che all'epoca di tale estinzione e del rimborso integrale del finanziamento era già in vigore l'attuale disposto dell'art. 125-sexies TUB (vigente dal 19.09.2010), il cui secondo comma stabilisce che “in caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto” (ed il successivo terzo comma prevede talune specifiche ipotesi di esclusione di tale indennizzo, precisamente nei seguenti casi: “a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro).

Sull'interpretazione delle norme in questione è recentemente intervenuto, con decisione n. 5909/2020, il Collegio di Coordinamento dell'ABF che ha al riguardo enunciato il seguente principio: "la previsione di cui all'art. 125 *sexies*, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 *sexies*, comma 3, T.U.B.". E, a titolo esemplificativo delle ipotesi in cui l'indennizzo potrebbe risultare oggettivamente ingiustificato, il medesimo Collegio di coordinamento richiama quella "di un contratto di finanziamento estinto per il tramite di nuova finanza messa a disposizione dal medesimo intermediario, con cui viene contestualmente stipulato un nuovo contratto di finanziamento, o il caso in cui gli interessi praticabili sul mercato siano significativamente aumentati nel lasso di tempo intercorrente tra la erogazione del finanziamento e il suo anticipato rimborso, consentendo perciò all'intermediario di reimpiegare con vantaggio certo la provvista ricevuta".

Ora, nel caso di specie, al momento dell'estinzione del prestito la vita residua del contratto era superiore ad un anno (il finanziamento è stato erogato in data 27.04.2012 con previsione di rimborso in 120 rate mensili ed è stato estinto in data 1.09.2016 dopo il pagamento di 50 rate e residuandone 70) e, come risulta dal conteggio estintivo agli atti, l'importo di Euro 156,01 corrisponde all'1% del capitale residuo (superiore dunque ad Euro 10.000,00), ciò che è conforme a quanto disposto dal citato secondo comma dell'art. 125-*sexies* T.U.B. (oltre che dalla clausola contrattuale). Nella fattispecie in esame, peraltro, non ricorrono le ipotesi di esclusione di cui al comma 3 del citato art. 125 *sexies* T.U.B., né parte ricorrente ha specificato a che titolo l'indennizzo versato sarebbe da rimborsarsi, né le ragioni per cui la relativa applicazione sarebbe priva di oggettiva giustificazione.

La domanda di ripetizione dell'indennizzo a favore del finanziatore, pari ad Euro 156,01, non può dunque essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.036,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 7917 del 23 marzo 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA